



SETTORE SVILUPPO E CONOMICO
Sportello Unico per le Attività Produttive

AGLI ESERCENTI GIOCHI LECITI
TAVIANO

Oggetto: Pubblicazione Tabella giochi proibiti vidimata.

Si informano i titolari di sale da gioco, di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, di circoli privati e di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, presso cui sono installati biliardi, apparecchi, congegni automatici, semiautomatici e/o elettronici, ovvero si pratici il gioco alle carte, che il Sindaco Avv. Carlo Portaccio ha vidimato la TABELLA DEI GIOCHI POIBITI, approvata dal Questore di Lecce, per il combinato disposto (*) dell'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'articolo 195 del relativo Regolamento.

La copia da esporre può essere stampata direttamente oppure richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.



IL RESPONSABILE S.U.A.P.

(Dr. Antonio Tenuzzo)
Antonio Tenuzzo

(*) Art. 110 TULPS:

“1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. “

Art. 195 Reg. esec. TULPS:

“La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.”



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LECCE

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del R.D. n. 635/1940 Reg. Es. del T.U.L.P.S., a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono VIETATI i seguenti giochi ed imposte le seguenti prescrizioni:

CARTE

Baccarà	Erbette o Punto del Marinaio	Mans	Poker	Trenta o Quaranta
Bassetta	Fante di Picche	Mazzetti	Primiera	Trentacinque
Bestia	Furcone	Mignon	Tre carte	Quindici o Diavolo
Briscola Francese	Goffo	Naso	Ramino	Undici e Mezzo
Caratella	Kong - Keng	Nove o Baccara	Rolletta	Ventuno o Black Jack
Chemin de Fer	Lanzicheneco	Pariglia	Sette e mezzo	Zecchinetta
Concencina	Macao o Gioco del Nove	Pidochietto	Stop	Texas Holdem o Poker Sportivo

BIGLIARDO

Battifondo o banco	Bismark	Giardinetto	Ponte	Rosso Nero
Bigliardino Inglese	Carolina	Macao con Bigliardo	Pullo	
Biglia all'angolo delle Buche	Carrettella	Nove	Rosso Bianco	

ALTRI GIOCHI

Bianca o Bella Bianca	Dadi	Lotteria Mercantile	Rollina	Testa o Croce
Bull	Fiera	Mahjong	Roulette	Tiro al Banco
Bigliardino Inglese o Francese	Foot-ball Star	Morra	Sfera Gigante	Virotto
Carosello	Gru Magnetica	Polo o Bicicletta	Slot Machine	Zurlo o Trottoia

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n. 773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni su parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b, in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.01.2007 e del 27.10.2003, relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 T.U.L.P.S.
- All'interno delle Sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati da quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S. in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettere a e b T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18; l'utilizzo delle altre tipologie di apparecchi è vietato ai minori di anni 16.
- La messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lett. a e b T.U.L.P.S. è consentita dalle ore 9.00 alle ore 21.00, nel periodo invernale, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 nel periodo estivo.

PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da bigliardo da gioco e in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali venga esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' vietato organizzare e gestire l'attività di scommesse fuori dai casi previsti dalla legge, nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono comunque vietati i giochi o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui venga posto in palio denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che, comunque, possano creare forme di imitazione diseducative nei minori.
- E' vietato l'ingresso ai minori degli anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera F del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.1.2010, in cui siano installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, lettera b T.U.L.P.S., ed in tutti gli esercizi in cui si svolge l'attività di scommesse.
- Nei giorni feriali del calendario scolastico è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di apparecchi da gioco e di impedire qualsiasi attività di gioco lecito, sino alle ore 13.00, ai minori di anni 16.

La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti, ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 e 17 bis c. 2 T.U.L.P.S.

Lecce, 12 maggio 2014



IL QUESTORE
(Maiorano)

M. Maiorano